

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2109

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **RESTIVO**

Presentata il 19 febbraio 1965

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 88 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 88 e l'articolo 121 (norma transitoria) del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, del 30 marzo 1957, n. 361 (con norma estesa dall'articolo 2 della legge n. 64 del 24 febbraio 1958 per la elezione del Senato della Repubblica) sono stati diversamente interpretati, al momento dell'applicazione, dalle pubbliche amministrazioni cui appartengono i dipendenti, già eletti deputati o senatori in legislature precedenti, e non più rieletti dopo il 1957.

Alcune delle suddette Amministrazioni, in obbedienza al disposto del 2° comma dell'articolo 88, hanno provveduto alla ricostituzione della carriera dei propri dipendenti già parlamentari e non più rieletti; altre Amministrazioni pubbliche, invece, non hanno dato corso alla ricostituzione della carriera, probabilmente per uniformarsi al parere del Consiglio di Stato emesso, in risposta ad apposito quesito prospettato dal Ministero di grazia e giustizia (parere del Consiglio di Stato n. 736 del 24 settembre 1958).

Si è venuta così a creare una palese disparità di trattamento, pur nella identità della situazione, che può essere ritenuta ingiusta e ingiustificata.

Esaminiamo i termini della questione.

L'articolo 88 del testo unico su menzionato sancisce che « i dipendenti dello Stato e di

altre pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti e Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 17.

Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero ».

La norma transitoria, di cui all'articolo 121 dello stesso testo unico, stabilisce: « Le nuove norme relative alle incompatibilità nei riguardi dei Sindaci e dei Magistrati, nonché quella relativa all'aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno a esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico ».

Il testo del parere n. 736 del 24 settembre 1958 del Consiglio di Stato, in risposta al quesito posto dal Ministero di grazia e giustizia, afferma: « L'articolo 88, secondo comma, del

testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e l'articolo 2 del 27 febbraio 1958, n. 64, i quali prevedono la ricostruzione della carriera degli impiegati già deputati e senatori, si applicano, a norma dell'articolo 121 citato, solo a coloro che siano stati eletti nella legislatura in corso e non anche a coloro che siano stati deputati o senatori nelle precedenti legislature; pertanto, l'impiegato, che sia stato eletto nelle precedenti legislature deputato o senatore e che non sia stato rieletto nella legislatura in corso, non ha diritto a beneficiare delle citate disposizioni ».

Nel dispositivo, che illustra le ragioni del parere, il Consiglio di Stato però riconosce che, se è vero che l'articolo 98 della Costituzione impedisce ai pubblici impiegati che siano membri del Parlamento di poter conseguire promozioni se non per anzianità, d'altro canto, « allo scopo del tutto evidente di evitare che la elezione a membro del Parlamento possa costituire un motivo di sfavore per l'impiegato e dar luogo a ostacoli o ritardi nella progressione della carriera », il secondo comma dell'articolo 88 si è preoccupato di statuire, in favore dell'impiegato già membro del Parlamento e non più rieletto, il diritto alla ricostruzione della carriera con collocamento anche in soprannumero di quelli che risultano ultimi graduati a ricostruzione avvenuta.

E così — commenta il Consiglio di Stato — « se invero, l'esercizio del mandato parlamentare non deve rappresentare, per gli impiegati eletti, ragione di possibile indebito favoritismo, non deve, però, nemmeno risolversi per essi in un ingiusto danno, morale e patrimoniale ».

Purtroppo, l'esigenza della norma transitoria dell'articolo 121, secondo il Consiglio di Stato, « impedirebbe agli impiegati membri del Parlamento nelle legislature precedenti a quella iniziata nel 1958 e non più rieletti, di usufruire dei benefici della norma del secondo comma dell'articolo 88, che dovrebbe avere efficacia solo nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del testo unico ».

Il Consiglio di Stato riconosce che ciò è ingiusto e dice: « non si nega che, così disponendo, la norma in esame disciplina diversamente ipotesi perfettamente identiche, in quanto ammette la ricostruzione di carriera per gli impiegati eletti membri del Parlamento nella legislatura in corso, e la nega, invece, per gli impiegati eletti nelle precedenti legislature. Di fronte al preciso disposto legislativo, non è possibile all'interprete

sostituirsi al legislatore, seppure è costretto a riconoscere che ragioni di giustizia avrebbero richiesto che la norma in esame avrebbe dovuto essere estesa, per l'identità della *ratio legis*, anche agli impiegati eletti nelle precedenti legislature ». (*Omissis*).

« Sarebbe augurabile, come già si è accennato, che la norma in esame venisse estesa a tutti i dipendenti dello Stato, già eletti membri del Parlamento nelle precedenti legislature, a favore dei quali non vi è motivo di negare il beneficio ora concesso ai dipendenti che fanno parte della attuale legislatura; ma detta estensione non può che essere opera del legislatore, il quale dovrebbe più appropriatamente parlare di "ricostituzione di carriera", anziché di ricostruzione, atteso che quest'ultimo termine viene comunemente adoperato a significare l'integrale ripristino della carriera dell'impiegato a seguito dell'annullamento di un atto illegittimo lesivo dei diritti o interessi dell'impiegato medesimo ».

Onorevoli colleghi, abbiamo citato per esteso tanto il parere quanto le considerazioni del Consiglio di Stato, a illustrazione del parere stesso, perché essi giustificano e commentano le ragioni della norma interpretativa che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Ma altri argomenti rendono ancor più valida la ragione del nostro intervento.

Va osservata, anzitutto, che la discussione avvenuta alla Camera dei deputati, in sede di approvazione di quello che poi doveva diventare l'articolo 88 del testo unico, dimostra che l'intendimento del legislatore era quello di contemperare il dettato dell'articolo 98 della Costituzione (non promovibilità degli impiegati membri del Parlamento se non per anzianità) e la disposizione contenuta nello stato giuridico del personale impiegatizio che prevede promozioni per anzianità solo fino al grado VIII, e, per i gradi superiori, promozioni per anzianità congiunta al merito.

I casi contemplati nel secondo comma dell'articolo 88 non potevano riguardare soltanto gli impiegati eletti nelle future legislature ma erano riferibili indistintamente a tutti gli impiegati già parlamentari che l'articolo 98 della Costituzione, dopo la sua approvazione, aveva messo nella impossibilità di progredire nella carriera durante il mandato parlamentare.

D'altro canto il caso riguardante gli impiegati eletti parlamentari nelle future legislature e collocati in aspettativa, dal punto di vista della progressione in carriera è risolto nel contesto del primo comma dell'arti-

colo 88 ove è chiarito che, nei riguardi dei suddetti, va applicato l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, che dice: « Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ».

Ciò detto, alcun motivo poteva spingere il legislatore a ripetere la norma, sia pure con più ampio ed esplicito riferimento, compilando il secondo comma dell'articolo 88. Ci sembra evidente, nel secondo comma, l'intendimento di estendere il beneficio della progressione nelle carriere indistintamente a tutti gli impiegati già membri del Parlamento e non più rieletti, anche nelle precedenti legislature dalla Costituente in poi.

Alla luce di questo chiarimento appare evidente che la preclusione contenuta nella norma transitoria dell'articolo 121 non poteva che riferirsi agli impiegati eletti membri del Parlamento e, per la nuova disposizione, collocati in aspettativa: norma, quest'ultima, che non poteva avere valore retroattivo ma era destinata ad avere efficacia per le future elezioni.

Occorre infine ricordare che l'articolo 121 (norma transitoria) non è stato esaminato, discusso e votato dalla Camera ma introdotto in sede di coordinamento, sia pure per accordo raggiunto su speciale richiesta del relatore, il quale aveva chiarito che le nuove norme sulla incompatibilità e sul collocamento

in aspettativa non poteva riferirsi alla legislatura in corso ma alle future.

Un più attento esame dell'*iter* legislativo delle norme contenute nell'articolo 88 avrebbe potuto consigliare all'estensore della norma transitoria in sede di coordinamento di limitare il riferimento all'articolo 88 al primo comma, ma forse non lo ritenne necessario perché gli sembrò evidente la destinazione del secondo comma.

Ciò non è stato fatto, ma è d'uopo sia fatto dopo il parere negativo del Consiglio di Stato e il rifiuto di varie pubbliche Amministrazioni a ricostruire la carriera di impiegati ex parlamentari: e deve essere fatto per ovvi motivi di equità e di giustizia onde disciplinare alla stessa maniera casi che si collocano nella identità della *ratio legis*.

Tuttora fanno parte del Parlamento colleghi impiegati che esercitano il mandato da più legislature e che, ove decidessero di non porre ulteriormente la loro candidatura, cessato il mandato parlamentare si troverebbero nella condizione di poter ottenere la ricostituzione della carriera soltanto dal 1958 in poi e non anche per gli anni precedenti.

È palese la irrazionalità di tale interpretazione della norma legislativa agli articoli 88 e 121 del testo unico 30 marzo 1956, n. 361.

Per i suddetti motivi, vi invitiamo, onorevoli colleghi, a votare favorevolmente la presente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 121 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relativa all'aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, eletti deputati, si intende limitata al primo comma dell'articolo 88 del medesimo testo unico.

ART. 2.

Il diritto alla ricostituzione della carriera, con inquadramento anche in soprannumero, previsto dal secondo comma dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, si applica a tutti i dipendenti, di cui al primo comma dello stesso articolo 88, che non abbiano potuto conseguire promozioni durante il mandato parlamentare in conseguenza del loro incarico politico e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato dal loro mandato dalla data di entrata in vigore della Costituzione.